

## LA GIUNTA COMUNALE

... Omissis ...

### D E L I B E R A

- 1) Di approvare, per quanto esposto in premessa, i criteri e le modalità di calcolo della sanzione prevista dall'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. di cui all'allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, per interventi realizzati in zona di vincolo paesaggistico in assenza o in difformità dalla prescritta autorizzazione paesaggistica, da applicare ai casi di cui al comma 4 del citato articolo che conseguano l'accertamento di compatibilità paesaggistica e nei casi in cui l'abuso sia ritenuto incompatibile ma non sia ripristinabile.
- 2) Di stabilire che l'ammontare complessivo della sanzione non dovrà mai essere inferiore alla somma di € 1.500,00 comunque esigibile a titolo di rimborso spese e istruttoria.
- 3) Di dare atto che le somme riscosse a titolo di sanzione di cui all'art. 167 del D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i. saranno utilizzate oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino, così come indicato dall'art. 167 - comma 6 - del D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i..
- 4) Di dare atto che l'assunzione dei provvedimenti per la determinazione delle sanzioni paesaggistiche compete al Responsabile del 2° Settore "Ambiente, Urbanistica, Lavori Pubblici, Edilizia Privata, Sviluppo Economico ed Attività Produttive, Polizia Amministrativa", previa acquisizione del parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio di cui all'art. 6 della L.R. 30/07/2013 n. 15 e s.m.i. e della Soprintendenza.
- 5) Di dare atto che per i lavori realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa, l'accertamento di conformità di cui all'art. 17 della L.R. 23/2004 e s.m.i. trova applicazione qualora sia accertata la compatibilità paesaggistica dell'intervento secondo quanto disposto dall'articolo 167, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 42 del 2004 e s.m.i.
- 6) Di stabilire che:
  - a) l'importo delle sanzioni comminate dovrà essere corrisposto entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di determinazione della sanzione;

- b) il mancato pagamento di quanto dovuto comporterà la riscossione coattiva a mezzo ruolo;
- c) non è ammessa la rateizzazione dell'importo della sanzione pecuniaria.

7) Di dare atto infine che gli importi del valore venale medio e del costo unitario medio di costruzione di cui al punto 1 dell'allegato alla presente deliberazione verranno adeguati annualmente a partire dal primo gennaio in ragione della variazione ISTAT dell'indice generale nazionale del costo di costruzione dei fabbricati residenziali con scadenza 30 giugno dell'anno precedente, salvo periodiche rivalutazioni.

Con successiva unanime votazione espressa in forma palese,

#### D E L I B E R A

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i..